



**Centro  
Paghe  
Padova**

*...al Servizio del Professionista*

M:\Manuali\Circolari\_mese\2008\05\C0805\_TABELLE.doc

## **CIRCOLARE MAGGIO 2008 - TABELLE**

### SOMMARIO

<b>1. AGGIORNAMENTI TABELLE</b>	<b>2</b>
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI APRILE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE .....	2
1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI MAGGIO.....	2
1.3. GESTIONE UNA TANTUM .....	6
1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ...	12
1.4.1 ALIQUOTE STANDARD .....	12
1.4.2 ENTI .....	13
1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE .....	13
1.5.1 CODICI COVIP.....	13
1.5.2 CODICE FISCALE .....	13
1.5.3 EDILI INDUSTRIA .....	13

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI APRILE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

---

**Agenzie ippiche di scommesse (E089)**  
**Alimentari – API (B017)**  
**Alimentari - Artigianato (C037)**  
**Aziende alberghiere (E007)**  
**Carta – Industria (A037)**  
**Ceramica – Artigianato (C015)**  
**Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)**  
**Commercio – Confcommercio (E001)**  
**Commercio accordi provinciali (E002)**  
**Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**  
**Edilizia – API (B025)**  
**Edilizia – Artigianato (C013)**  
**Edilizia cooperative (A022)**  
**Edilizia – Industria (A021)**  
**Giocattoli- Artigianato (C019)**  
**Giocattoli – Industria (A039)**  
**Giornalisti (AERANTI-CORALLO) (E044)**  
**Gomma / materie plastiche - Industria (A013)**  
**Istituti di credito (E020)**  
**Istituzioni socioassistenziali - ANASTE (E024)**  
**Legno e arredamento – API (B011)**  
**Legno e arredamento – Artigianato (C009)**  
**Lapidei – Industria (A023)**  
**Lapidei discontinui – Industria (A024)**  
**Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**  
**Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**  
**Metalmecanica – Artigianato (C001)**  
**Occhiali – Artigianato (C041)**  
**Occhiali – Industria (A040)**  
**Oreficeria – Industria (A019)**  
**Odontotecnica – Artigianato (C003)**  
**Panificazione - Artigianato (C039)**  
**Proprietari di fabbricati (E041)**  
**Pubblici esercizi (E005)**  
**Servizi di pulizia – Artigianato (C035)**  
**Tessili/calzature - Artigianato (C005)**  
**Viaggi e turismo (E009)**  
**Viaggiatori e piazzisti - Confcommercio (E081)**

## 1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI MAGGIO

---

### **Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)**

- Sono stati inseriti i seguenti codici apprendistato per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

30N livello D1 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale A,  
30N livello D1 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale B,  
30N livello D1S Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale A,  
30N livello D1S Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale B,  
42N livello C3 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale A,  
42N livello C3 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale B,  
48N livello C2 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale A,  
48N livello C2 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale B,  
54N livello C1 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale A,  
54N livello C1 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale B,  
54N livello B2 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale A,

54N livello B2 Appr. professionalizzante suddivisione contrattuale B.

Segnaliamo che è a cura Utente l'applicazione del trattamento economico di malattia previsto per questa tipologia di apprendistato, effettuando l'alterazione in anagrafica dipendente.

### **Agricoltura operai (A072)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione con decorrenza aprile 2008 per le suddivisioni territoriali di Verona (VR) nelle suddivisioni contrattuali A, E, C; a cura Utente la corresponsione degli arretrati.

### **Attività ferroviarie (E066)**

- Sono stati inseriti nell'elemento paga 4 gli importi dell'edr "rinnovo contrattuale e allineamento per ccnl unico".

### **AVIS (E034)**

Il 7 marzo 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,

A cura Utente la corresponsione degli arretrati.

### **Ceramica – Artigianato (C015)**

Il 29 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- è cessata l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- sono stati inseriti gli importi delle tranches di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 e luglio 2009, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 29 aprile 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- È stato variato il trattamento economico di malattia degli operai che ora non viene corrisposto nei primi 3 giorni per malattie inferiori a 6 giorni di calendario (prima erano 7).
- È stato variato il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti operai e impiegati uniformandolo a quello degli operai e impiegati.

### **Consorzi agrari (A069)**

come stabilito dall'accordo del 31 gennaio 2008

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Edilizia – Industria (A021)**

Nelle quote associative del contratto, per la suddivisione di Trieste (TS) sono stati aggiornati i contributi cassa edile.

### **Elettricità – Industria (A028)**

come stabilito dall'accordo del 18 dicembre 2007:

- è prevista la corresponsione della quinta tranche di incremento economico (EDR) a maggio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Fiori recisi (E062)**

L'11 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'elemento di maggiorazione per i livelli a tempo determinato (livelli con D finale),

Segnaliamo che il testo contrattuale reso noto ad aprile 2008 prevede la corresponsione di importi una tantum riferiti al 2007 da corrispondere nel 2007, a cura Utente valutare come procedere ed eventualmente informarsi presso l'associazione di categoria.

### **Grafica ed editoriale – Industria (A035)**

Il 28 marzo 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- è stato inserito il nuovo livello B1S equivalente al livello PAR, il livello PAR sarà cancellato
- è prevista la corresponsione dell'una tantum a maggio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo inoltre che: ai periodici assunti dal 1° maggio 2008 sono riconosciuti 4 giorni di riposo retribuito dopo il compimento di tre anni di anzianità e ulteriori 4 giorni al compimento del sesto anno di anzianità, a cura Utente effettuare le alterazioni in anagrafica.

### **Lapidei – Artigianato (C014)**

In base all'accordo del 30 ottobre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Lapidei discontinui – Industria (A024)**

L'associazione Confindustria Marmo ha reso noto l'importo dello scatto di anzianità del nuovo livello CS:

- è stato inserito l'importo (incrementato del 25% come previsto per i discontinui) dello scatto di anzianità del nuovo livello CS per le suddivisioni contrattuali A e B.

### **Lapidei – Industria (A023)**

L'associazione Confindustria Marmo ha reso noto l'importo dello scatto di anzianità del nuovo livello CS:

- è stato inserito l'importo dello scatto di anzianità del nuovo livello CS per le suddivisioni contrattuali A e B.

### **Laterizi – Industria (A029)**

A seguito dell'errata corregge n° u1909/08 MG/gt del 09/05/2008 dell'associazione di categoria Assobeton è stato aumentato di 2 centesimi l'importo dell'IVC del livello C.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

Il 30 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- è cessata l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- sono stati inseriti gli importi delle tranches di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 e giugno 2009, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 30 aprile 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Legno e arredamento – Artigianato (C009)**

In base all'accordo dell'11 ottobre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Metalmecanica – Industria (A001)**

Segnaliamo che il 7 maggio 2008 è stato definito un testo integrativo riguardante la deroga al riposo minimo giornaliero per i lavoratori turnisti autorizzati al cambio turno in base ad una specifica richiesta scritta. Inoltre, in base all'accordo dell'11 febbraio 2008 entra in vigore il 1° maggio 2008 la nuova normativa in materia di lavoro straordinario, notturno e festivo.

### **Metalmecanica - cooperative (A002)**

Segnaliamo che in base all'accordo del 20 febbraio 2008 entra in vigore il 1° maggio 2008 la nuova normativa in materia di lavoro straordinario, notturno e festivo.

### **Nettezza urbana – Industria az. private (A049)**

Il 5 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono stati azzerati gli importi dell'IVC,
- sono stati inseriti gli importi delle tranches di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 per la tranche riferita all'anno corrente, a novembre 2008 e a maggio 2009 per le tranches relative all'anno precedente, nel caso di cessazione l'importo della tranche dell'anno corrente viene corrisposto già nel mese di maggio ai dipendenti in forza al 1 maggio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo inoltre che dal 1° maggio 2008 cessano di essere corrisposte alcune indennità che vengono trasformate in ad personam, a cura Utente la gestione verificando caso per caso.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

Il 30 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- è cessata l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- sono stati inseriti gli importi delle tranches di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 e giugno 2009, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 30 aprile 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Occhiali – Industria (A040)**

In base all'accordo del 9 aprile 2008:

- è prevista la corresponsione dell'una tantum a maggio 2008 (vedere paragrafo una tantum),
- sono stati inseriti i seguenti nuovi codici apprendistato professionalizzante che sostituiscono i codici apprendistato professionalizzante utilizzati finora:  
36N livello 2 Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08,  
48N livello 3 Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08,  
54N livello 4 Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08,  
54N livello 4S Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08,  
60N livello 5 Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08,  
66N livello 6 Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08,  
66N livello Q Appr. professionalizzante Accordo 9/4/08.

A cura Utente variare il codice apprendistato in anagrafica dipendente.

### **Odontotecnica – Artigianato (C003)**

il 30 gennaio 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale veneto del settore odontotecnici artigianato. Le caratteristiche dell'accordo si possono riassumere come segue:

- è stato prorogato il contratto collettivo regionale sino al 31 agosto 2009 ad eccezione delle clausole in tema di EET, L'EET non viene perciò erogato nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 agosto 2008.
- ricordiamo che è prevista l'erogazione di un nuovo EET limitata ad un anno, dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza;
- è prevista la corresponsione di una quota "una tantum" frazionata su base mensile con importo uguale per tutti i livelli (agli apprendisti viene corrisposto un importo specifico) quale copertura per il periodo dal mese di febbraio 2008 al mese di agosto 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- a maggio 2008 è perciò prevista la corresponsione della quarta tranche di una tantum per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- è prevista l'eventuale proroga di erogazione dell'EET fino al 31 agosto 2010 nel caso in cui il CCRL non sia rinnovato entro il mese di agosto 2009.

### **Oreficeria – Industria (A019)**

segnaliamo che con l'accordo di rinnovo 21 aprile 2008 è stata stabilita una contribuzione sindacale straordinaria, ricordiamo che è stata inserita una nuova funzione nelle stampe dell'utility a. c. per stampare il modulo di contribuzione sindacale straordinaria standard per i dipendenti ai quali viene applicato un qualunque ccnl (vedere paragrafo Stampa 39 varie).

### **Panificazione – Federpanificatori (E074)**

A seguito di una verifica sul testo contrattuale sono stati modificati i dati per il trattamento economico della maternità.

### **Proprietari di fabbricati (E041)**

- L'accordo del 17 marzo 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a maggio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Sanità (E023)**

Il 10 aprile 2008 è stato firmato definitivamente il rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,

A cura Utente la corresponsione degli arretrati.

### **Scuderie corse al galoppo (E091)**

In base all'accordo del 1° marzo 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Scuole private laiche - Aninsei (E022)**

- sono stati inseriti gli importi dell'IVC.

### **Servizi postali appaltati (A054)**

Il 21 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- sono state inserite le tranche dell'una tantum per la corresponsione con la retribuzione di giugno 2008 e febbraio 2009.

### 1.3. GESTIONE UNA TANTUM

---

*Sono state inserite per alcuni contratti le tranches di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7 . A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.*

#### **Elettricità – Industria (A028)**

Le Parti si danno atto che la prima tranche di incremento economico riveste, limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008 una natura di elemento distinto della retribuzione ("EDR rinnovo biennio economico"). A partire dal 1° luglio 2008 tale corrispondenza diventa parte integrante del minimo tabellare.

Il predetto EDR è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Le modalità di erogazione di detto emolumento sono quelle di cui alla dichiarazione a verbale n. 7 del CCNL 18.7.2006 (art. 35).

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono comunque proporzionati secondo lo scaglione di apprendistato.*

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.*

*A cura Utente variare la descrizione della voce 0560 inserendo "EDR rinnovo biennio economico".*

#### **Grafica ed editoriale – Industria (A035)**

Ai lavoratori in forza al 1 maggio 2008 verrà erogato l'importo una tantum commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1/1/08 - 30/4/08 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, CIG a 0 ore.

L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR, verrà corrisposta con le competenze di **maggio 2008**.

*Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.*

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.*

#### **Occhiali – Industria (A040)**

L'importo forfetario una tantum lordo verrà erogato con la retribuzione del mese di **maggio 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 marzo 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2008 – 31 marzo 2008 cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.

*Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.*

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.*

#### **Odontotecnica – Artigianato (C003)**

**Importante:** ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 gennaio 2008 e con anzianità aziendale di almeno 4 mesi verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 168,00 da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, **maggio**, giugno, luglio ed agosto 2008.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 118,00 da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo di 16,85 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, **maggio**, giugno, luglio ed agosto 2008.

L'una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 16,85

per gli apprendisti) per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° febbraio 2008 – 31 agosto 2008.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà nessuna ulteriore incidenza su altri istituti contrattuali e/odi legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

in assenza di specifiche indicazioni nell'accordo, la procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 febbraio 2008 al 31 agosto 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 30 settembre 2007 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Proprietari di fabbricati (E041)**

Una tantum di € 360 uguale per tutte le tipologie professionali (per le tipologie B da raggugiare alle ore mensili del rapporto di lavoro in ragione di € 2,08 per ogni ora), da raggugiare per i rapporti a tempo parziale e per quelli instaurati durante il periodo di cui sotto. L'Una tantum, corrispondente ad un incremento medio nel periodo del 2,2%, va a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1/1/2007 al 31/3/2008 e sarà decurtata di quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo a titolo di IVC. Il predetto importo sarà assoggettato per i 13/16 a tassazione separata e verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza al 17/3/2008, in unica soluzione con la busta paga del **maggio 2008**.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata, a cura Utente verificare i dipendenti assunti durante il periodo di vacanza contrattuale ed eventualmente variare gli importi della voce 0561 tenendo conto che la procedura eroga gli importi in dodicesimi e non in tredicesimi per l'anno 2007.

La tranche sarà corrisposta al netto degli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

UNA TANTUM INSERITE/VARIATE NELLO SCORSO MESE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MENSILE:

### **Lapidei discontinui – Industria (A024)**

Ai lavoratori in forza alla data del 17 aprile 2008 è corrisposto un importo forfetario di €150,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 marzo 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

IL suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di aprile 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità, a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 marzo 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo gennaio 2008-31 marzo 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.*

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.*

### **Lapidei – Industria (A023)**

Ai lavoratori in forza alla data del 17 aprile 2008 è corrisposto un importo forfetario di €150,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 marzo 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

IL suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di aprile 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità, a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 marzo 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo gennaio 2008-31 marzo 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.*

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.*

**UNA TANTUM NON DI PERTINENZA DEL MESE GIÀ INSERITE PER LA CORRESPONSIONE IN CASO DI CESSAZIONE:**

### **Ceramica – Artigianato (C015)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/4/2008 ai soli lavoratori in forza al 29/4/2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 390 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranches, pari a:

- € 290 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008,
- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio 2009.

Considerata la gravissima crisi economica che attraversa il settore, in particolare nella regione Umbria, le Parti concordano che le imprese della stessa regione erogheranno la seconda tranche dell'una tantum ai propri dipendenti con la retribuzione del mese di Ottobre 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 75% in occasione dell'erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del residuo 25% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum.

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

A cura Utente valutare come procedere per le imprese della regione Umbria, nella procedura non vengono effettuate distinzioni territoriali.

A cura Utente valutare come procedere nel caso si desideri effettuare la contribuzione sindacale di euro 25,00 da trattenere sulla erogazione una tantum del mese di giugno.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 30/04/2008, ai soli lavoratori in forza al 30/04/2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 500 (cinquecento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008;

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1<sup>a</sup> tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2<sup>a</sup> tranche di una tantum.

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

A cura Utente valutare come procedere nel caso si desideri effettuare la contribuzione sindacale di euro 25,00 da trattenere sulla erogazione una tantum del mese di giugno 2008.

## **Nettezza urbana – Industria az. private (A049)**

### **C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2008 – TABELLA "A"**

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella "A"" da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008.

### **D) COMPENSI FORFETARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 – TABELLA "B"**

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella B".

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007.

3. I compensi forfetari di cui alla Tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria – saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di novembre 2008 e del mese di maggio 2009, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 e anche:

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso della prima tranche;
- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso della seconda tranche.

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

### **DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE TABELLE "A" e "B" DELLE LETTERE C) e D).**

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfetari di cui alle Tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

2. I compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B".

### **Norma transitoria**

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi forfetari di cui alla Tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla Tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento.

Le tranche saranno corrisposte effettuando automaticamente la detrazione degli importi dell'IVC già corrisposti, perciò gli importi una tantum sono stati inseriti al lordo dell'IVC corrisposta.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

La corresponsione delle tranche relative al 2007 avviene solo per i dipendenti in forza al 30.11.2008 e all'1.5.2008 per la tranche di novembre 2008, e in forza al 30.05.2009 e all'1.5.2008 per la tranche di maggio 2009.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 30/04/2008, ai soli lavoratori in forza al 30/04/2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 500 (cinquecento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008;

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1ª tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2ª tranche di una tantum.

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

A cura Utente valutare come procedere per le imprese della regione Umbria, nella procedura non vengono effettuate distinzioni territoriali.

A cura Utente valutare come procedere nel caso si desideri effettuare la contribuzione sindacale di euro 25,00 da trattenere sulla erogazione una tantum del mese di giugno 2008.

### **Oreficeria – Industria (A019)**

Ai lavoratori in forza in una data compresa tra il 1° ed il 21 aprile 2008 è riconosciuto a titolo di arretrati un importo forfetario che liquida ogni spettanza economica relativa al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 380 lordi suddivisibili in quote mensili (€ 22,35) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito e periodi nei quali si è verificata una sospensione alla prestazione senza diritto alla retribuzione) nel periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2008. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- euro 280 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di giugno 2008;

- euro 100 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di febbraio 2009.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Per i lavoratori a tempo parziale ciascuna rata sarà coerentemente riproporzionata. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2008, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2008 abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

### **Servizi postali appaltati (A054)**

Inoltre, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 30 aprile 2008 verrà erogato un importo una tantum pari a € 200,00; l'importo, suddivisibile in quote mensili in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 1° agosto 2007-30 aprile 2008, sarà erogato ai lavoratori dipendenti in forza alla data di erogazione della tranche, così ripartito:

- € 120,00 con la retribuzione del mese di giugno 2008;
- € 80,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2009.

L'importo corrisposto a titolo di una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

La corresponsione avviene solo per i dipendenti in forza nel mese di erogazione della tranche.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

## **1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI**

### **1.4.1 ALIQUOTE STANDARD**

**Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:**

In vista delle implementazioni per la gestione della malattia per gli operai agricoli si è reso necessario variare le seguenti aliquote, considerate ufficiali, per tutte le aliquote personalizzate la variazione avverrà solo su richiesta.

**V200 "O.T.I. - GENERALITA' AZIENDE AGRICOLE":** sono stati inseriti i dati per il calcolo della malattia a carico inps per gli operai: nel campo Liq. malattia Inps è stato inserito il tipo soggetto O e la costante 071.

**V202 "O.T.I. - GENER AZIENDE AGRIC - SG 68%":** sono stati inseriti i dati per il calcolo della malattia a carico inps per gli operai: nel campo Liq. malattia Inps è stato inserito il tipo soggetto O e la costante 071.

**V204 "O.T.I. - GENER AZIENDE AGRIC - SG 75%":** sono stati inseriti i dati per il calcolo della malattia a carico inps per gli operai: nel campo Liq. malattia Inps è stato inserito il tipo soggetto O e la costante 071.

**V211 "O.T.I. - AZIENDE COLTIV.DIRETTE":** sono stati inseriti i dati per il calcolo della malattia a carico inps per gli operai: nel campo Liq. malattia Inps è stato inserito il tipo soggetto O e la costante 071.

**V213 "O.T.I. - AZ.COLTIV.DIRETTE - SG 68%":** sono stati inseriti i dati per il calcolo della malattia a carico inps per gli operai: nel campo Liq. malattia Inps è stato inserito il tipo soggetto O e la costante 071.

**V215** "O.T.I. - AZ.COLTIV.DIRETTE - SG 75%": sono stati inseriti i dati per il calcolo della malattia a carico inps per gli operai: nel campo Liq. malattia Inps è stato inserito il tipo soggetto O e la costante 071.

**M023** "LAV.SPETT. DS+FG/2 GR. ENPALS (PD)": come aliquota M021 ma senza enti 1105 e 1122.

#### 1.4.2 ENTI

##### **Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:**

Ai seguenti enti per ENPALS in videata 4 → casella "1 - Imp.le non arrotondato" è stata inserita l'opzione "N" per calcolo su imponibile non arrotondato all'unità di euro:

**3302 - 3328 - 3370 - 4479 - 4482 - 4483 - 3329 - 3386 - 3388 - 3389 - 3391 - 3392 - 3393 - 3394 - 3398 - 3399 - 3408 - 4400 - 4401 - 4402 - 4404 - 4428 - 4468 - 4470 - 4471 - 4472 - 4473.**

**8945** "EDIL. IND. APP": ente di nuovo inserimento per apprendisti, per calcolare specifici contributi alla cassa edile industria di ditte con contratto edilizia industria A021.

**6680** "FP ARCO": è stata variata la base di calcolo dei contributi a carico ditta e dipendente. Da ora i contributi vanno calcolati sull'imponibile tfr, contatore 161. Si ricorda che in caso di contributo volontario lo stesso viene calcolato sull'imponibile tfr e non solo su alcuni elementi paga come previsto dal fondo.

**6681** "FP ARCO": è stata variata la base di calcolo dei contributi a carico ditta e dipendente. Da ora i contributi vanno calcolati sull'imponibile tfr, contatore 161. Si ricorda che in caso di contributo volontario lo stesso viene calcolato sull'imponibile tfr e non solo su alcuni elementi paga come previsto dal fondo.

**6802** "F.P. CONCRETO": è stata variata la base di calcolo dei contributi a carico ditta e dipendente. Da ora i contributi vanno calcolati sull'imponibile tfr, contatore 161. Si ricorda che in caso di contributo volontario lo stesso viene calcolato sull'imponibile tfr e non solo su alcuni elementi paga come previsto dal fondo.

**6803** "F.P. CONCRETO": è stata variata la base di calcolo dei contributi a carico ditta e dipendente. Da ora i contributi vanno calcolati sull'imponibile tfr, contatore 161. Si ricorda che in caso di contributo volontario lo stesso viene calcolato sull'imponibile tfr e non solo su alcuni elementi paga come previsto dal fondo.

#### 1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE

---

##### 1.5.1 CODICI COVIP

**Sono stati inseriti i seguenti codici come da nuova release emens:**

162/5073

**Sono stati variati i seguenti codici come da nuova release emens:**

1141/1313/1606

##### 1.5.2 CODICE FISCALE

**E' stato inserito il seguente codice fiscale:**

**22NB** relativo a India (omocodia).

##### 1.5.3 EDILI INDUSTRIA

Inserito il codice fiscale (al momento richiesto nel 770/2008) per:

- **CR** cassa edile *CREMONA* 80001850199,
- **LC** cassa edile *LECCO* 80003670132.